



CONDIZIONI DI VENDITA STAGIONALE COURMAYEUR, STAGIONALE MONT BLANC UNLIMITED E STAGIONALE PEDONALE (PER I SOLI INTESTATARI MAGGIORENNI) ACCETTATE IN FASE D'ACQUISTO.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI VENDITA (PER I SOLI INTESTATARI MAGGIORENNI)

Con la presente sottoscrizione, valida ai fini dell'acquisto dello skipass stagionale sopra indicato, dichiaro di aver preso compiutamente visione, di aver compreso e di accettare, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 co. 1 c.c., il regolamento di stazione e le condizioni di vendita ivi contenute nonché di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati. Il Regolamento è esposto e visionabile presso le biglietterie e sul sito internet della COURMAYEUR MONT BLANC FUNIVIE S.p.A.

GARANZIA DI APERTURA

Con la vendita dello skipass stagionale questa società garantisce l'apertura della stazione per un periodo minimo di 90 giorni nell'arco della stagione invernale. L'inizio del periodo di riferimento corrisponde al giorno di apertura del comprensorio della Courmayeur Mont Blanc Funivie.

In caso di chiusura anticipata dei comprensori sciistici il presente contratto skipass si intenderà risolto. In tale evenienza, sarà rimborsata una quota del corrispettivo dello skipass stagionale proporzionale alle minori giornate di apertura rispetto alle 90 giornate di apertura garantite con l'acquisto dell'abbonamento stagionale.

In particolare, dichiaro di aver preso visione, compreso ed espressamente accettare, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. nonché dell'art. 33 D. Lgs. 2016/2005 (Codice del consumo), le seguenti clausole contenute nel Regolamento di stazione: 1) cap. 2 – Oggetto (ed in particolare: accettazione Regolamento); 2) Norme generali (ed in particolare: esclusione rivalsa); 3) Periodo di esercizio (ed in particolare: valore indicativo periodo esercizio; sospensione dell'esercizio; esclusione rimborsi); 5) Operatività degli impianti (ed in particolare: variazioni orario e esclusione rimborsi); 6) Modalità di utilizzo degli impianti (ed in particolare lett. g) e n): esclusione di responsabilità); 10) Skipass: tariffe e utilizzo (ed in particolare lett. e): esclusione rimborsi e lett. f): non cedibilità e ritiro degli skipass stagionali); 12) Controlli e sanzioni (ed in particolare lett. b): modalità controllo degli skipass stagionali; lett. e) e f): disattivazione e sanzioni in caso di abuso) e Garanzia di apertura.



CONDIZIONI DI VENDITA STAGIONALE VALLE D'AOSTA E + ZERMATT ACCETTATE IN FASE D'ACQUISTO.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI VENDITA

Con la presente sottoscrizione, valida ai fini dell'acquisto dello stagionale sopra indicato, dichiaro di aver preso compiutamente visione, di aver compreso e di accettare, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 co. 1 c.c., il regolamento Skipass Valle d'Aosta e le condizioni di vendita ivi contenute nonché di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali. Il regolamento è esposto e visionabile presso le biglietterie delle società che aderiscono allo Skipass Valle d'Aosta e sul sito internet www.skilife.ski.

REGOLAMENTAZIONE ACCESSI

L'accesso ai comprensori sciistici potrebbe essere subordinato a regole sanitarie emesse dall'autorità governativa.

GARANZIA DI APERTURA

Con la vendita dello skipass stagionale questa società garantisce l'apertura di almeno una stazione tra quelle aderenti allo skipass Valle d'Aosta per un periodo minimo di 130 giorni nell'arco della stagione invernale, a prescindere dall'effettivo utilizzo dell'abbonamento stagionale e dal periodo di apertura dei comprensori programmato dalle singole società. In caso di chiusura anticipata dei comprensori sciistici, il presente contratto di skipass si intenderà risolto. In tale evenienza, sarà rimborsata una quota del corrispettivo dello skipass stagionale proporzionale alle minori giornate di apertura rispetto alle 130 giornate di apertura garantite con l'acquisto dell'abbonamento stagionale.

IMPOSIZIONE DI CONTINGENTAMENTO O LIMITAZIONI ALLE APERTURE

Qualora le autorità competenti disponessero la limitazione degli accessi ai comprensori sciistici, sarà facoltà del gestore recedere dal presente contratto di skipass, rimborsandone la quota non goduta con la modalità prevista dal comma precedente.

In particolare, dichiaro di aver preso visione, compreso ed espressamente accettare, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. nonché dell'art. 33 D. Lgs. 2016/2005 (Codice del consumo), le seguenti clausole contenute nel Regolamento: 4. Periodi di fruibilità - 5. Condizioni di utilizzo - 6 Tariffe (ed in particolare i punti 6.1 e 6.2.) - 7. Smarrimento e furto, nonché: Regolamentazione accessi, Garanzia di apertura, Imposizione di contingentamento o limitazioni alle aperture - 8. Controlli ed in particolare il punto 8.2.